



COMUNE DI TELESE

REGIONE CAMPANIA
 PROVINCIA DI BENEVENTO

30 GEN. 1995

COMUNE DI TELESE
 PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. N. **913**
 Data **26 GEN. 1995**

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **08**

Prot. **913** DEL

17.01.1995

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

L'anno millenovecento **novantaquattro** il giorno **diciassette** del mese di **Gennaio** alle ore **17,04** nella sala Comunale, in seguito a convocazione con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Generale in seduta **stra** ordinaria di **prima** convocazione. Sono rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti Sigg.:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1 - D'OCCHIO GIUSEPPE		si	11 - LEONE ANGELO	si	
2 - BORRELLI SALVATORE		si	12 - LIVERINI MARIO		
3 - FASANO TOMMASO	si		13 - URBANO FRANCO	si	
4 - SELVAGGIO MICHELE	si		14 - DI MEZZA MARIO	si	
5 - RINALDI UBALDO GIOVANNI	si		15 - CARRINO STEFANIA	si	
6 - PARENTE PARIDE	si		16 - FASANO PASQUALE	si	
7 - BOZZI CESARE	si		17 - LAVORGNA FILOMENO	si	
8 - ROMANO CAMILLO	si		18 - FRANCO CARLO		si
9 - DI GIOIA PIETRO	si		19 - MASSARO PASQUALE		si
10 - TAMMARO MENNATO	si		20 - DI GIOIA GIULIO		si

Totale presenti n. **14**; Totale assenti n. **5**

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Giuseppe Fasano**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dr. Michele Selvaggio** nella sua qualità di **Sindaco**

Il Presidente, dichiara aperta la seduta che è **pubblica**, nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

- 1) 2) 3)

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PER RICEVUTA

TIPOLITOGRAFIA POLLASTRO - TORRECUSO (BN)

A questo punto entra in sala il Consigliere Romano Camillo, per cui il numero dei presenti si eleva a 14 Consiglieri.

Il Presidente riferisce che il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 fa obbligo, tra l'altro, ai Comuni di adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Al riguardo ritiene che, essendo la materia suddetta di natura diversa, è opportuno procedere ad adottare n. 2 distinti regolamenti, l'uno relativo all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'altro relativo all'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Pertanto passa a dare lettura, previo assenso dei Consiglieri presenti, delle sole voci dei singoli articoli del regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni predisposto ed all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione.

Ultimata la lettura, invita il Consiglio a prendere in merito le proprie determinazioni.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione del Presidente sull'argomento in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 ed, in particolare, l'art. 3;

DATO ATTO che la popolazione residente di questo Comune alla data del 31.12.1991 ammontava a 4603 abitanti, per cui, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto, il Comune di Telesse Terme è collocato nella V classe;

VISTO ed esaminato il regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e ritenuto lo stesso rispondente alle esigenze di questo Ente;

VISTO l'art. 5 della legge 8.6.1990, n. 142;

VISTO l'art. 45 del vigente statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ed il Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Urbano e Di Gioia Pietro) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A



COMUNE DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI





S O M M A R I O

Art.	Descrizione
------	-------------

CAPO I - NORME GENERALI

- 1 - Istituzione del servizio
- 2 - Oggetto del regolamento
- 3 - Gestione del servizio
- 4 - Funzionario responsabile
- 5 - Soggetto passivo
- 6 - Definizione e finalità del servizio

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE

- 7 - Superficie degli impianti
- 8 - Ripartizione della superficie e degli impianti
- 9 - Spazi privati per le affissioni dirette
- 10 - Autorizzazione per le affissioni dirette
- 11 - Rimborso di spese

CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

- 12 - Modalità per le pubbliche affissioni
- 13 - Consegna del materiale da affiggere
- 14 - Annullamento della commissione

CAPO IV - TARIFFE


- 15 - Tariffe
- 15 bis - Maggiorazioni consentite ai Comuni turistici
- 16 - Riduzione del diritto
- 17 - Esenzione dal diritto

CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

- 18 - Pagamento del diritto - Recupero di somme
- 19 - Gestione contabile delle somme riscosse
- 20 - Contenzioso

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

- 21 - Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative
- 22 - Rinvio ad altre disposizioni
- 23 - Pubblicità del regolamento
- 24 - Variazioni del regolamento
- 25 - Entrata in vigore





CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

Art. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza c/le e viene gestito, in forma diretta dal Comune o affidato in concessione.

Art. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile, nominato ex art. 11 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 esercita ogni attività organizzativa e gestionale del diritto sulle pubbliche affissioni sotto il controllo della Giunta e della Segreteria.
2. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 4 SOGGETTO PASSIVO (Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.



Art. 6



DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO
(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI
AFFISSIONI DIRETTE

Art. 7
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI
(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 54 (cinquantaquattro) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 8
RIPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs 15.11.93, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al recedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- | | |
|---|-------|
| a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica..... | 20% |
| b) alle affissioni di natura commerciale | 60% |
| c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette | 20% |
| | ----- |
| | 100% |

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di rimuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9
SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati sui beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di loca-





zione o di concessione.

Art. 10

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto.
3. l'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.
4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 07.08.90, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in un mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

Art. 11

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di £. 11.000, così determinato:

- a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi.... £. 10.000
- b) Rimborsi stampati..... £. 1.000

Torgiano£. 11.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO III


MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI


Art. 12

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata e-





seguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £. 30.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolo d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.


12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo, la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 13

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare dal manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non



potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 14

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà inviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV - TARIFFE

Art. 15

TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.


Art. 16


RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli



- 
- Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 17
ESENZIONE DAL DIRITTO
(Art. 21 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.


CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO


Art. 18
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME
(Arr. 19, comma 7, del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 19
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al





disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15.11.93, n. 507.

2. Il responsabile di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 20 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.92, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI Art. 21

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 22 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 23 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a nor-



ma di legge.

Art. 25
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 1996.



1) Di approvare il regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni che, composto da n. 25, viene allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.



Prot. N. 09 9.2.95 il Comitato
Nella seduta del _____
ha deciso: NULLA OSSERVA: _____

IL RELATORE
F.to
Dott. ALFONSO PIRONTI

IL PRESIDENTE
F.to Iannotti

IL SEGRETARIO
F.to Bocchini

P. C. C. IL SEGRETARIO
DIRIGENTE DEL SETTORE
(*Avv. Mario Gianni Bocchini*)



DATA DI RILASCIO 14 FEB. 1995



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M. Belvaggio

F. to

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

G. Fasano

F. to

F. to

COPERTURA FINANZIARIA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della Legge 8 - 6 - 1990, n. 142.

Il Responsabile del Servizio Finanziario


M. Casbarre

F. to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 26.1.1995

Visto: IL SINDACO




IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26.1.1995 al 10.2.1995

il, 26.1.1995



IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

– CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. REG. PUB.);

E' stata trasmessa, con lettera n., in data al Co.Re. Co. per il controllo preventivo di legittimità:

– CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 47, comma 2);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

il,

IL SEGRETARIO GENERALE

.....